


STATUTO



Art.1 **Denominazione e sede**

L'associazione di volontariato, denominata "AMORE SENZA FRONTIERE" assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi del Codice Civile e della normativa in materia.

Ha sede in Corso Risorgimento, n. 183 – Isernia

Art.2 **Statuto**

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge 11/08/1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art.3 **Efficacia dello statuto**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art.4 **Modificazione dello statuto**

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea straordinaria adottata con la presenza di almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.5 **Interpretazione dello statuto**

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art.6 **Finalità**

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo di raggiungerle mediante interventi umanitari, assistenziali e socio-sanitari miranti al miglioramento della qualità della vita e alla promozione dei diritti delle persone.

Inoltre nella sua attività interna ed esterna si ispira ai principi di democraticità trasparenza e partecipazione e mantiene piena indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione.

Essa opera sia in Italia che all'estero.

Art.7 **Ammissione**

Sono aderenti all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarli.

L'ammissione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda scritta dal richiedente e ratificata dall'assemblea.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Art.8 **Diritti e doveri degli aderenti**

Gli aderenti all'associazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'associazione e di candidarsi per le cariche sociali.

Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.

Gli aderenti all'associazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.

Gli aderenti all'associazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Gli aderenti hanno l'obbligo di versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Art.9

Esclusione

L'aderente all'associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' ammessa la decisione dell'organo direttivo con possibilità di appello all'assemblea e comunque al giudice ordinario

Art.10

Gli organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Collegio dei revisori dei Conti

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art.11

L'assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e qualità delle persone).


Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti isoci.

Art.12

Convocazione

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, o per fax o per posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.



Art. 13

Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 14

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati

Art. 15

Consiglio Direttivo

Il consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è composto da n.5 membri, eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni tre e sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'associazione è il presidente del consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti il consiglio.

Art.16

Il Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, o per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti, di cui uno presidente, ed ha il compito di controllare e verificare la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili, di sorvegliare sulla gestione amministrativa per poi riferire all'assemblea in sede di approvazione del bilancio, di dare pareri sui bilanci. Il collegio dei revisori dei conti deve riunirsi almeno una volta all'anno. L'incarico di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica direttiva. I revisori



dei conti curano la tenuta del libro delle riunioni del collegio, partecipano di diritto alle riunioni dell'assemblea ed a quelle del consiglio direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

Art.18

Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni
- g) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91;

Sulla utilizzazione delle erogazioni liberali, delle donazioni dei lasciti testamentari e dei legati, delibera l'assemblea in armonia con le finalità dell'associazione.

Art.19

I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art.20

Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 21

Bilancio

I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

I bilanci sono predisposti dal consiglio Direttivo e sono approvati dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo

Art. 22

Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art.23
Dipendenti e collaboratori

L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L.266/91

I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione;

I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 24
Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

Gli aderenti all'associazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L.266/91.

Art. 25
Responsabilità della associazione

L'associazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 26
Assicurazione dell'associazione

L'associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art.27
Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

Art.28,
Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.